

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 31/2015
del 25 febbraio 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/519]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati sul bromuro di metile ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21aa (Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 1087**: Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 28).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1087/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 293 del 5.11.2013, pag. 28.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.